



CIRCOLARE N.18

Fosdinovo, 11/10/2017

- **Al Personale Docente/ATA**
- **Ai Fiduciari di plesso**
- **Al DSGA/Segreteria**
- **Al Sito web**

Oggetto: Supplenze brevi a. s. 2017/18: sostituzione docenti su cattedra, su potenziamento e su posto misto – sostituzione ATA

Le sostituzioni di docenti assenti temporaneamente, com'è noto, avvengono attingendo dalle graduatorie di circolo e d'istituto, ai sensi del dm n. 131/07.

A partire dall'anno scolastico 2016/17 bisogna fare una distinzione, relativamente alle supplenze, tra la sostituzione dei docenti impiegati su cattedra e quella dei docenti impiegati su potenziamento.

Sostituzioni Docenti Impiegati Su Cattedra/posto

La nota n. 24306 del 01/09/16, che fornisce istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale scolastico, dedica un paragrafo alle suddette supplenze, richiamando le novità introdotte dalla legge n. 107/2015 e quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2015, le cui disposizioni erano già in vigore nell'anno scolastico 2015/16.

La legge n. 23 del 29/12/2014 (legge stabilità 2015) ai **commi 332 e 333** prevede che i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze:

- **al personale docente per il primo giorno di assenza**
- **ai collaboratori scolastici per i primi 7 giorni di assenza**
- **al personale amministrativo, qualora l'organico d'istituto preveda più di 2 posti.**

Il dirigente scolastico, dunque, nel caso in cui debba sostituire un docente temporaneamente assente, non può chiamare il supplente dal primo giorno di assenza del titolare ma solo dal secondo in poi.

A seguito di numerose polemiche, il Miur ha emanato un'apposita nota (la n. 2116 del 30 settembre 2015) con la quale ha richiamato quanto già previsto dal succitato comma 333, ed ha ricordato che si deve provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l'utilizzo dell'organico di potenziamento.

Dal precedente anno scolastico, il dirigente scolastico può effettuare **le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia** (leggasi potenziamento) che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Sostituzioni Docenti Impiegati Su Posti Potenziamento

I posti del potenziamento introdotti dall'art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle **ore di insegnamento curricolare** eventualmente assegnate al docente

nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto e purché si tratti di **assenze superiori a 10 giorni**.

Dalla nota, dunque, si evince chiaramente che i docenti temporaneamente assenti, impiegati su potenziamento, non possono essere sostituiti.

Disposizioni operative per la copertura delle assenze del personale

Alla luce delle disposizioni normative sopra riepilogate, al personale di tutti gli ordini di scuola si raccomanda di seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:

1. qualora l'assenza per motivi di salute, sia prevedibile in orari pomeridiano-serali, il docente avvisa il/la fiduciario/a di plesso che verifica le possibilità di sostituzione del collega (in ordine di priorità) attraverso:

1° docenti di potenziamento,

2° eventuali docenti in contemporaneità / compresenza,

3° docenti che abbiano dato disponibilità ad effettuare ore eccedenti,

4° docente disciplinare in caso di compresenza con docente di sostegno (che resta in classe),

5° divisione degli alunni in altre classi.

Al fine di un'efficiente programmazione delle sostituzioni, è opportuno prevedere la presenza alla prima ora di lezione almeno di un docente di potenziamento e di docenti che abbiano dato disponibilità ad effettuare ore eccedenti; si ricorda che i docenti di potenziamento assegnati alla primaria devono coprire le assenze anche dell'infanzia;

2. qualora non sia possibile preavvisare il giorno prima l'assenza per motivi di salute, il docente avvisa il/la fiduciario/a di plesso e la segreteria dalle ore 7,30 alle 7,45. Il/la fiduciario/a di plesso procede come al punto 1;
3. la segreteria procede alla convocazione dei supplenti esclusivamente previa **autorizzazione del Dirigente Scolastico**.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Florio

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, c.2 del D. Lgs.
n. 39/1993

Firma presa visione